



Ordinanza Sin n. 11

del 22/04/2020

OGGETTO: COVID 19. ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO CHE PREVEDONO VINCITE IN DENARO IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020, DPCM 22 MARZO 2020 e DPCM 10 APRILE 2020.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha previsto la sospensione ,sull'intero territorio nazionale delle attività di sale giochi,sale scommesse e sale bingo;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: "*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività*



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”;

Considerato che spesso nei locali tabacchi, nonché nelle edicole sono svolte le attività inerenti il gioco lecito come, ad esempio, gratta e vinci, lotto, ecc. e che in questi esercizi vengono offerte tipologie di gioco come ad esempio le slot machines, che per il loro svolgimento prevedono la permanenza delle persone all'interno dei locali creando situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica nonché di ostacolo all'accesso dei cittadini all'approvvigionamento di beni e servizi ivi distribuiti.

Preso atto che la suddetta disposizione di cui all'art. 1 comma 1 del DPCM 11 marzo 2020 si limita a consentire l'apertura dei tabaccai e delle edicole ma non specifica espressamente il divieto di esercizio delle attività inerenti il gioco lecito;

Preso atto altresì che l'attività di tabacchi spesso viene svolta all'interno di esercizi di somministrazione (bar...) che in applicazione dei sopraindicati DPCM possono svolgere soltanto l'attività di consegna a domicilio;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Verificato anche a seguito di segnalazioni pervenute, che sta proseguendo l'attività di vendita di gratta e vinci e tipologie di gioco lecito ad esso assimilati che comportano la permanenza degli avventori all'interno dei locali di vendita, così ponendo in essere un comportamento contrario al disposto normativo sopra richiamato;

Ritenuto pertanto necessario, in applicazione di quanto disposto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020, dpcm 11 marzo 2020, dpcm 22 marzo 2020 e dpcm 10 aprile 2020, disporre per motivi contingibili e urgenti il divieto di esercizio delle attività di gioco all'interno di tabacchi ed edicole.

Ritenuto altresì di dettare disposizioni in merito all'esercizio di attività miste negli stessi locali;

Richiamata l'ordinanza n. 7 del 19 marzo;

Richiamata l'ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 ad oggetto: "COVID 19. ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO LECITO CHE PREVEDONO VINCITE IN DENARO IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. DEL GIORNO 11 MARZO 2020 e del 22 marzo 2020" che disponeva fino al 03 aprile 2020 che gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, edicole, gioco lecito), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci, lotto e tipologie similari;



COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Richiamato il Dpcm 10 aprile 2020 che :

- all'art. 8 recita: *Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;*

Ritenuto opportuno prorogare la suddetta ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 e disporre la sospensione delle attività di gioco lecito che prevedono vincite in denaro fino a nuove disposizioni.

Richiamato l'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che è stato preventivamente informato il Prefetto di Firenze;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, **con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni**, quanto segue:

gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, edicole, gioco lecito), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 10 aprile 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci, lotto e tipologie similari;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Firenze;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le verifiche e gli adempimenti di competenza e alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa per la consegna agli esercenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto di Firenze, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Torchia